C O M U N E D I C O L L E P A S S O
Provincia di Lecce
Piazza Dante 25 – 73040 Collepasso (LE)
Tel. 0833 346836 – Fax 0833 349000
Sito WEB: http://www.comunedicollepasso.gov.it/
PEC: protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 181 Del

Oggetto: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA FINALIZZATA AD ATTUARE LE NORME DI CUI AL D.LGS. 39 DELL'8.4.2013 IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' E INCONFERIBILITA' DEGLI INCARICHI PRESSO LA P.A. ED ENTI PRIVATI DI CONTROLLO PUBBLICO.

L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di dicembre alle ore 10:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

MENOZZI Paolo	**SINDACO**	**P**
RESTA Rocco Antonio	**ASSESSORE**	**A**
MONTAGNA Giovanni	**ASSESSORE**	**P**
FELLINE Luigi	**ASSESSORE**	**P**
GIUSTIZIERI Angelica	**ASSESSORE**	**P**

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Dott. MENOZZI Paolo in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa TRALDI Anna
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, rubricato "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

ATTESO che il su citato decreto, integrando le fattispecie già previste in altre fonti di diritto, ha introdotto ulteriori cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi nei riguardi rispettivamente degli organi amministrativi di vertice e dei dirigenti interni ed esterni nonché dei componenti, eletti o nominati, di organi di indirizzo politico siano essi appartenenti a pubbliche amministrazioni di livello statale, regionale e locale o a enti pubblici o a enti di diritto privato in controllo pubblico ovvero regolati o finanziati da una amministrazione pubblica, giusta le definizioni di cui all'articolo 1 dello stesso D.Lgs. 39/2013;

TENUTE PRESENTI le disposizioni del su citato D.Lgs. 39/2013 di seguito riportate:

- articolo 2:
  "1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico.
  2. Ai fini del presente decreto al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali é assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."
- articolo 15:
  "1. Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto.
  2. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.
  3. Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, é comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace.";
- articolo 17:
  "1. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli.";
- articolo 18:

"1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.

2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere é esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante.

3. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

5. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto é pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.";

- articolo 19:

  "1. Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile di cui all'articolo 15, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

  2. Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità.";

- articolo 20:

  1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.

  2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.

  3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

  4. La dichiarazione di cui al comma 1 é condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

  5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.";

- articolo 22:

  "1. Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico.

  2. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 215.

  3. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 del presente decreto non si applicano agli incarichi presso le società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate.";

TENUTE PRESENTI, inoltre, le seguenti disposizioni di cui all'articolo 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165:

"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari."

RITENUTO doveroso approvare un apposito regolamento con cui, integrando l'ordinamento di questo Comune, si provveda:

– ad ottemperare a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 18;

– ad individuare il soggetto cui conferire la competenza per dichiarare sia la nullità di diritto dei provvedimenti di conferimento degli incarichi e dei relativi contratti sancita dall'art. 17 sia la decadenza di diritto dall'incarico e la risoluzione di diritto del relativo contratto per le accertate cause di incompatibilità sancita dall'art. 19;

– a definire le modalità procedurali:
  - secondo cui i soggetti destinatari degli incarichi devono presentare le autodichiarazioni all'atto del conferimento degli stessi incarichi ed annualmente come dettato dall'art. 20 nonché comunicare le cause di inconferibilità ed incompatibilità insorte dopo l'avvenuto conferimento;
  - secondo cui il responsabile per la prevenzione della corruzione deve espletare la vigilanza sull'esatta osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2013;

RITENUTO che con il su citato regolamento possano essere disciplinate anche le modalità procedurali utili per svolgere da parte dello stesso responsabile per la prevenzione la vigilanza sul rispetto delle norme di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione."

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTI il Piano per la prevenzione della corruzione ed il Programma per la trasparenza approvati dalla Giunta Comunale;

DATO ATTO che tutta la normativa nazionale e locale in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa nonché i relativi strumenti di attuazione costituiscono livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

RITENUTO che il predetto Regolamento sia meritevole di approvazione;

ATTESA la competenza di questo consesso ad approvare il regolamento in questione, a norma dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO che la presente deliberazione debba essere dichiarata immediatamente esecutiva, data l'urgenza di dare tempestiva attuazione alle disposizioni previste dall'approvando regolamento;

VISTO il parere di regolarità tecnica a norma dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione, in quanto non comporta riflessi diretto o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio, non necessita del preventivo parere di regolarità contabile da parte del responsabile dei servizi economico-finanziari;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

I. Di approvare, a norma dell'articolo 18, comma 3, del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, il "Regolamento per l'esercizio del potere di conferimento degli incarichi di cui al D.Lgs. 8/4/2013, n. 39 in sostituzione degli organi titolari nel periodo di loro interdizione", costituito da otto (8) articoli ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

II. Di demandare al Responsabile per la prevenzione della corruzione l'attuazione del Regolamento;

III. Di dichiarare la presente deliberazione, previa separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA FINALIZZATA AD ATTUARE LE NORME DI CUI AL D.LGS. 8 APRILE 2013, N. 39 IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E GLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina finalizzata a dare attuazione alle "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico" di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ivi compreso quanto disposto dall'articolo 18, comma 3, dello stesso D.Lgs. 39/2013:

a) la individuazione dei soggetti deputati ad esercitare la potestà di conferire gli incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013 di competenza di questo Ente (di seguito: "incarichi"), in sostituzione degli organi titolari i quali si trovano in posizione di interdizione per il periodo di tre mesi dall'esercizio della stessa potestà per effetto dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 39/2013;

b) le procedure interne finalizzate al conferimento dei predetti incarichi in via sostitutiva.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2013 ed alle sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Presentazione delle autodichiarazioni di insussistenza

delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi

1. Le autodichiarazioni sull'insussistenza delle cause di inconferibilità degli incarichi di cui agli articoli 3, 4 e 7 del D.Lgs. 39/2013 e di incompatibilità degli incarichi di cui agli articoli 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs. 39/2013 (par. 3.1.8 P.N.A.), se ed in quanto applicabili a questo Comune, devono essere rese dai soggetti interessati a norma degli articoli 46 e 47 nonché 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e presentate prima che siano adottati i relativi provvedimenti definitivi di conferimento degli stessi incarichi, nei quali si deve dare atto dell'avvenuta loro presentazione (art. 20, c. 1).

2. Le predette autodichiarazioni costituiscono condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli incarichi. (art. 20, c. 4)

3. Nel corso dell'incarico, l'interessato presenta, entro il 31 gennaio di ogni anno, all'organo che ha conferito l'incarico la autodichiarazione di cui al comma 1.

4. Le predette autodichiarazioni nonché i provvedimenti definitivi di conferimento degli incarichi adottati da organi di questa Amministrazione e dalle sue istituzioni nonché dagli enti pubblici e dagli enti di diritto privato in controllo pubblico ovvero regolati o finanziati da questo Comune devono essere inviati, tempestivamente, al responsabile del piano della corruzione (di seguito: "responsabile") affinché possa esercitare le funzioni di vigilanza prescritte dall'articolo 15 del D.Lgs. 39/2013.

5. Il responsabile vigila che le autodichiarazioni di cui ai commi 1 e 3 siano pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Comune a cura dei competenti dirigenti.

Art. 3

Obbligo di comunicazione dell'insorgere di cause di inconferibilità e incompatibilità

1. I soggetti titolari delle cariche elettive o di nomina da parte del consiglio o della giunta comunale o del sindaco ovvero degli incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali interni ed esterni di questo Comune hanno l'obbligo di dare, tempestivamente, comunicazione all'organo monocratico o al presidente dell'organo collegiale che ha conferito la carica o l'incarico nonché al responsabile:

a) **del provvedimento di rinvio a giudizio e della eventuale sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;**

b) **del provvedimento amministrativo o giurisdizionale da cui consegua una delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013 con una carica o un incarico ricoperti presso questo Comune.**

2. I dati giudiziari contenuti nei provvedimenti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 dello stesso D.Lgs. 196/2003.

Art. 4

Effetti della violazione delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013

1. Gli atti di conferimento degli incarichi previsti dal D.Lgs. 39/2013 adottati in violazione delle disposizioni dello stesso D.Lgs. 39/2013 ed i consequenziali contratti sono nulli di diritto, a norma dell'articolo 17 del D.Lgs. 39/2013.

2. Lo svolgimento degli incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013 in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI dello stesso D.Lgs. 39/2013 comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo, a norma dell'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 39/2013.

3. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al D.Lgs. 39/2013 per un periodo di cinque anni, a norma dell'articolo 20, comma 5, dello stesso D.Lgs. 39/2013.

Art. 5

Competenze del Responsabile della prevenzione della corruzione

1. Al responsabile compete:

- **vigilare, anche attraverso le misure previste dalle disposizioni del piano anticorruzione, che in questo Comune siano rispettate le disposizioni del D.Lgs. 39/2013 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;**
- **emanare direttive per la presentazione delle autodichiarazioni utili al conferimento degli incarichi;**
- **verificare per tutti gli incarichi, attraverso la consultazione del casellario giudiziale, l'insussistenza di cause di inconferibilità previste dai Capi II e III del D.Lgs. 39/2013 nonché dall'art. 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (di seguito: "D.Lgs. 165/2001") autodichiarata dai soggetti interessati;**
- **accertare l'insussistenza di cause di incompatibilità di incarichi di cui abbia avuto comunque conoscenza;**
- **attivare i procedimenti amministrativi ed adottare i relativi provvedimenti conclusivi finalizzati alla dichiarazione di nullità ovvero di decadenza ovvero di inconferibilità di qualsivoglia incarico per la durata di cinque anni di cui all'articolo 4.**

2. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013 ed invia copia dei provvedimenti dichiarativi della nullità o della decadenza o dell'inconferibilità di cui al comma 1:

- **all'Autorità nazionale anticorruzione;**
- **all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215;**
- **alla Procura regionale presso la Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative;**
- **all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari ai fini dell'accertamento di una eventuale responsabilità disciplinare, per le violazioni commesse dai dirigenti;**

3. Il responsabile provvede, inoltre, ad inoltrare denuncia al pubblico ministero a norma dell'articolo 331 del c.p.p. allorché si tratti di reato perseguibile d'ufficio.

Art. 6

Procedura per la dichiarazione di nullità e di decadenza e di inconferibilità degli incarichi conferiti in violazione del D.Lgs. 39/2013

1. Il responsabile, qualora abbia conoscenza, anche su segnalazione di terzi, dell'esistenza al momento del conferimento dell'incarico o dell'insorgere nel corso di svolgimento dell'incarico di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 e/o all'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001 ovvero di una dichiarazione mendace, provvede con immediatezza a contestare tali situazioni agli interessati; ed invia copia della contestazione all'organo che ha conferito l'incarico.

2. La contestazione, adeguatamente motivata e notificata a norma di legge, assegna all'interessato un termine perentorio di quindici giorni per presentare eventuali sue difese.

3. Decorso inutilmente il predetto termine ovvero qualora le difese presentate siano ritenute non idonee per ritenere infondata la contestazione, il responsabile provvede, entro i successivi dieci giorni, con apposito decreto motivato a dichiarare, secondo le diverse fattispecie accertate:

a) la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto;

b) la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo;

c) la inconferibilità di qualsivoglia incarico per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di notifica dello stesso decreto al soggetto interessato.

4. Nel decreto, da notificarsi a norma di legge all'interessato nonché da comunicare all'organo che ha conferito l'incarico ed ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi comunque interessati dallo stesso provvedimento, devono essere indicati i rimedi amministrativi e/o giurisdizionali esperibili contro lo stesso ed i relativi termini di attivazione.

5. Dalla data di notifica del decreto all'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo decorre il periodo di interdizione di tre mesi durante il quale allo stesso organo è precluso l'esercizio del potere di conferire tutti gli incarichi di sua competenza a norma dell'articolo 18, comma 2, del D.Lgs. 39/2013.

6. I decreti sono annotati, in ordine cronologico di adozione, in un apposito registro informatico, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Comune, da cui con appositi link è consentito a chiunque di esercitare il diritto di accesso agli stessi decreti; sono, inoltre, inviati ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 5

ed al soggetto titolare del potere sostitutivo di conferire gli incarichi dichiarati nulli.

Art. 7

Procedura per il conferimento degli incarichi da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo

1. Durante il periodo di interdizione del soggetto titolare del potere di conferire gli incarichi dichiarati nulli per violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2013, il relativo potere sostitutivo è attribuito:

- **per gli incarichi di competenza del sindaco, al vice-sindaco; nel caso in cui il vice-sindaco sia assente anche temporaneamente o impedito o in posizione di conflitto di interessi, all'assessore più anziano di età;**
- **al segretario generale, per gli incarichi di competenza dei dirigenti; nel caso in cui il segretario generale sia assente anche temporaneamente o impedito o in posizione di conflitto di interessi, al vice-segretario purché quest'ultimo non sia il titolare da sostituire.**

2. L'organo titolare del predetto potere sostitutivo, qualora intenda esercitarlo, può conferire l'incarico dichiarato nullo allo stesso soggetto cui era stato conferito l'incarico dichiarato nullo a condizione che la nullità sia stata determinata soltanto dalla mancata o tardiva presentazione della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e/o di incompatibilità ovvero ad altro soggetto.

3. Il provvedimento di conferimento dell'incarico è adottato: dal vice-sindaco sentito l'assessore competente per la materia oggetto dell'incarico; dal segretario generale, sentito il sindaco.

Art. 8

Revoca al responsabile dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale

1. Il provvedimento con cui si provvede a revocare l'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, qualunque sia la sua motivazione, deve essere tempestivamente inviato in copia all'Autorità Nazionale Anticorruzione, la quale può, entro trenta giorni dalla data , può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione.

2. Il provvedimento di revoca diviene efficace decorso il predetto termine in assenza della richiesta di riesame ovvero dalla data di notifica all'interessato della nota con cui si riscontra la richiesta di riesame.

3. L'organo competente ad adottare il predetto provvedimento di revoca ha l'obbligo di comunicarlo, tempestivamente, all'Autorità nazionale anticorruzione.

Art. 1 - *Oggetto del regolamento*..... pag. 3
Art. 2 - *Presentazione delle autodichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi*..... »
Art. 3 - *Obbligo di comunicazione dell'insorgere di cause di inconferibilità e incompatibilità*..... pag. 4
Art. 4 - *Effetti della violazione delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013*..... »
Art. 5 - *Competenze del Responsabile della prevenzione della corruzione*.. »
Art. 6 - *Procedura per la dichiarazione di nullità e di decadenza e di inconferibilità degli incarichi conferiti in violazione del D.Lgs. 39/2013* pag. 5
Art. 7 - *Procedura per il conferimento degli incarichi da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo*..... pag. 6
Art. 8 - *Revoca al responsabile dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale*..... »

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 24-12-2015

Il Responsabile del servizio
ROLLO Giovanni

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MENOZZI Paolo	F.to Dott.ssa TRALDI Anna

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

N° 1302

Li 29-12-015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa TRALDI Anna

È copia conforme all'originale.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa TRALDI Anna